



## DECRETO DEL PRESIDENTE

Adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito con modificazioni in Legge 16 settembre 2021, n. 125, in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito previsto dal comma 2 dell'art. 1 del medesimo D.L. 103/202 (Istanza VTP prot. prot. DIR/FS/co/00351-2024 del 17.05.2024).

### IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 224 del 28.05.2021 con il quale il dott. Fulvio Lino Di Blasio è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito con modificazioni in Legge 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro", che all'art. 1 comma 2 ha vietato, a decorrere dal 1° agosto 2021, il transito nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; c) altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

VISTO il comma 5 dell'art. 1 citato che ha previsto che *"la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione può prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)"*;

VISTO l'art. 2, comma 1 del D.L. 103/2021 che ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale quale Commissario Straordinario (o Commissario Crociera Venezia) per la realizzazione di approdi temporanei, eventualmente da affidare in gestione alla Società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (o V.T.P. S.p.A.) a sostegno dell'equilibrio del piano economico e finanziario della Concessione rilasciata alla predetta



Società e scadente il 31.05.2026;

VISTO il decreto interministeriale n. 490 del 03.12.2021 recante le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi di cui al comma 3, lett. b) del citato art. 1, da erogarsi per gli anni 2021 e 2022 in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo stesso si avvale nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate;

VISTI i decreti ministeriali n. 527 del 30.12.2021, n. 4 del 19.01.2022, n. 141 del 21.06.2022 e n. 254 del 24.10.2022 che, con riferimento alle risorse 2021, in accoglimento dell'istanza presentata da V.T.P. S.p.A., ha riconosciuto alla società, in sede di riparto delle risorse stanziare, un contributo pari a € 2.981.061,38;

VISTO il decreto ministeriale n. 285 del 01.12.2022 che, con riferimento alle risorse del 2022, in accoglimento di analoga istanza, ha riconosciuto a V.T.P. S.p.A. l'intero contributo richiesto pari a € 14.463.393,20;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" e le Linee Guida NARS n. 1/2022 recanti "Valutazione delle revisioni del PEF ex art. 165 comma 6 e 182 comma 3 D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.";

VISTO il Decreto n. 1056 del 21.02.2024 con cui l'AdSPMAS, a conclusione dell'istruttoria procedimentale svolta in contraddittorio tra le parti – sulla base del Piano Economico e Finanziario presentato da VTP con nota prot. DIR/LEG/FS/co/00385-23 del 30.05.2023, e per le motivazioni ivi contenute che qui si intendono richiamate – ha: i) confermato le misure già in precedenza adottate in favore di VTP, consistenti nella riduzione del canone per l'anno 2021, pari a € 1.858.083,00 e nella gestione degli attracchi temporanei nel frattempo realizzati dal Commissario straordinario in area Marghera e area Chioggia, ii) ha disposto l'ulteriore riduzione del canone di concessione demaniale di 1,5 milioni di euro all'anno per gli anni 2023-2026, iii) ha escluso una proroga della medesima concessione la cui scadenza restava dunque confermata al 31 maggio 2026;

PRESO ATTO che V.T.P. S.p.A. è insorta avverso detto Decreto n. 1056/24 impugnandolo con ricorso iscritto al n. 546/2024 RG dinanzi al TAR per il Veneto, presso il quale è pendente;

VISTA la nuova istanza in data 17 maggio 2024, prot. DIR/FS/co/00351-2024, presentata dalla Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.L. n. 103/2021, sulla base di assunzioni diverse da quelle in precedenza proposte;

ATTESO CHE la predetta nuova istanza segue l'esito di riunioni tecniche tenutesi, su iniziativa e presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra questa Autorità di sistema portuale, il Commissario Crociere Venezia e la stessa V.T.P. S.p.A., volte a verificare, esplorare ed eventualmente percorrere, ove possibile, tutte le misure consentite dal citato D.L. n. 103/2021 a sostegno dell'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore, nel quadro anche dei principi dell'ordinamento giuridico interno e unionale;

VISTA la nota del Commissario Crociere Venezia n. 322 del 11.05.2024 di aggiornamento circa lo stato di avanzamento, attuale e previsionale dei lavori commissariali così come indicati e programmati nell'allegato al Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Regione Veneto, n. 545/2021, contenente l'espressa avvertenza che gli interventi di manutenzione dei canali e



miglioramento di accessibilità nautica, nonché di realizzazione del nuovo terminal con i relativi accosti, dovranno comunque essere assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 2, comma 1 del D.L. 103/2021, di guisa che la concreta realizzabilità del programma commissariale è condizionata alla positiva conclusione dei procedimenti di V.I.A.;

CONSIDERATO che con la nuova istanza – corredata degli elementi conoscitivi e di analisi contenute negli allegati – V.T.P. S.p.A. ha richiesto all'AdSPMAS di adottare un provvedimento contenente i seguenti elementi, ritenuti di interesse essenziale:

- A) l'adeguamento della scadenza dell'Atto di Concessione alla data del 31 maggio 2036;
- B) la rideterminazione delle aree affidate a VTP con l'Atto di Concessione entro il perimetro definito nel Programma di Attività, e conseguente rimodulazione del Canone concessorio parametrato alle nuove aree, come da tabella comunicata dalla Direzione Demanio dell'AdSPMAS in data 14 maggio 2024;
- C) l'affidamento in gestione in favore di V.T.P. S.p.A. dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) in corso di realizzazione dalla data di consegna e fino al 31 maggio 2036. La gestione di tali punti di attracco, una volta realizzati, sarà affidata a V.T.P. S.p.A. previa stipulazione di uno o più atti aggiuntivi all'Atto di concessione;
- D) la conferma, nelle more della realizzazione dei punti di attracco di cui al punto C), dell'affidamento in gestione, in favore di V.T.P. S.p.A., dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) già realizzati in area Marghera e area Chioggia, come da Ordinanze del Commissario prot. n. 2 del 8 aprile 2022, port. n. 3 del 31 maggio 2022, prot. n. 4 del 4 luglio 2022, prot. n. 5 del 28 febbraio 2023, prot. n. 6 del 28 febbraio 2023;
- E) l'assunzione da parte di V.T.P. S.p.A. dell'obbligo di realizzare le opere descritte nel Piano degli investimenti allegato all'istanza medesima;
- F) il riconoscimento da parte di V.T.P. S.p.A. che la realizzazione delle opere commissariali e le relative condizioni di cui alla nota del Commissario prot. 322 del 11 maggio 2024 costituiscono presupposto della istanza;
- G) la previsione che il ritardo delle opere descritte nella citata nota dal Commissario da realizzarsi tra il 1° gennaio 2027 e il 1° gennaio 2028, comporterà l'automatica estensione di 1 anno della scadenza dell'Atto di Concessione indicata al punto i), mentre la mancata realizzazione delle opere entro il 1° gennaio 2028 comporterà l'obbligo di V.T.P. S.p.A. e dell'AdSPMAS di procedere in buona fede alla revisione dell'Atto di Concessione, come integrato dal provvedimento di accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 103/2021, procedimento di revisione da concludersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla richiesta di una delle Parti;

ATTESO CHE l'istante ha posto a base della richiesta le seguenti assunzioni: i) la disponibilità degli ormeggi lagunari di cui all'art. 2 del D.L. n. 103/2021 per le navi da crociera a partire dal 1.6.2026 secondo il cronoprogramma comunicato dal Commissario Crociere Venezia con nota prot. n. 322 dell'11.5.2024; ii) la riduzione del perimetro delle aree affidate a V.T.P. S.p.A. con l'Atto di Concessione al fine di circoscriverlo a quelle ritenute dalla stessa V.T.P. S.p.A. strettamente necessarie ai fini dell'efficace espletamento del servizio di interesse generale esercitato dalla società concessionaria compatibilmente con gli effetti prodotti dal D.L. n. 103/2021 sul piano operativo; iii) la disponibilità dell'istante, in considerazione delle circostanze



di fatto descritte sub (i) e (ii), di effettuare investimenti sulle aree affidate in concessione e sugli ormeggi lagunari di cui all'art. 2 del D.L. n. 103/2021 ai fini dell'approntamento delle relative infrastrutture, limitatamente a quanto necessario allo svolgimento del servizio di interesse generale esercitato da VTP; iv) la determinazione del WACC effettuata sui rendimenti attuali di mercato da porre alla base del riequilibrio dell'Atto di Concessione;

VISTE le acquisizioni istruttorie e, in particolare:

AA) il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia prot. n. 34754 del 11.06.2024;

BB) il parere reso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti prot. 17527 del 14.06.2024;

VISTO il parere n. 12 del 20.06.2024 con cui il Comitato di gestione, all'esito delle predette acquisizioni istruttorie e conformemente ad esse, si è espresso, all'unanimità, favorevolmente all'accoglimento dell'istanza prot. DIR/FS/co/00351-2024 del 17.05.2024 presentata dalla società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., con le seguenti prescrizioni cui attenersi:

1. una clausola di salvaguardia che preveda con cadenza almeno annuale:
  - (a) fino al 31.05.2026, la verifica dell'effettivo fabbisogno finanziario della concessione, tenendo conto dell'andamento del patrimonio netto del concessionario da rilevarsi nel bilancio di anno in anno approvato, al fine di valutare la riduzione totale o parziale dello sconto sui canoni disposto con Decreto AdSPMAS n. 1056/2024, da attuarsi mediante conguagli;
  - (b) dal 01.06.2026 al 31.05.2036, la verifica dello scostamento del VAN con le seguenti casistiche:
    - i. in caso di VAN superiore a 2.38 Mln di euro, così come contenuto nel PEF asseverato, la riduzione della durata della concessione;
    - ii. in caso di VAN negativo (inferiore a zero), l'adozione delle misure, ai sensi dell'art.1 comma 5 del D.L. 103/2021, limitatamente a quelle relative alla riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone, compatibilmente con la sostenibilità di bilancio dell'AdSPMAS;
2. una clausola che condizioni risolutivamente la concessione delle suddette misure di riequilibrio al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - (a) la realizzazione delle previste due banchine su Canale Nord e della locale Stazione passeggeri, la realizzazione degli escavi manutentivi dei canali Malamocco Marghera e Vittorio Emanuele III, nonché di ulteriori interventi di accessibilità nautica, previa positiva conclusione dell'iter di VIA;
  - (b) l'acquisizione delle risorse per l'incremento del CUP E71B21004790005 necessarie per il completamento dei lavori di realizzazione del terminal passeggeri presso Canale Nord, con rimodulazione del cronoprogramma finanziario (di cui al D.M. 545/2021), nelle annualità 2025-2027;

SVOLTI i necessari approfondimenti sia presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale Ministero vigilante, sia presso l'Avvocatura Distrettuale di Venezia, all'esito dei quali si è ritenuto che:

- il principio di inesauribilità che caratterizza le funzioni pubbliche rende ancora possibile all'Autorità di sistema portuale intervenire, ex art. 1, comma 5 del D.L. 103/2021, a sostegno dell'equilibrio della concessione assentita a V.T.P. S.p.A.;
- i poteri di intervento che il citato D.L. n. 103/2021 ha intestato all'Autorità vanno esercitati sulla base dei principi generali che governano e orientano la P.A. nelle sue scelte discrezionali,



tra i quali la norma in esame richiama espressamente il principio di proporzionalità – “ove necessario”- da declinarsi nella sua accezione di idoneità, necessità e adeguatezza rispetto al fine cui l’amministrazione deve tendere, da cui ne deriva che l’Autorità è tenuta a selezionare gli interventi da compiere, che devono essere accuratamente scanditi e bilanciati in un programma chiaro, certo e definito, nel tempo e negli esiti, da graduare, tenendo conto della già menzionata portata eccezionale e pervasiva delle scelte delineate dal legislatore, previa elaborazione di un PEF asseverato che ridetermini l’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, allo scopo di garantire la compresenza delle condizioni di convenienza economica con quelle di sostenibilità finanziaria dell’intero rapporto concessorio;

- a garanzia della compatibilità con i principi dell’ordinamento eurounionale e a tutela dei futuri affidamenti, l’Autorità è tenuta a ponderare gli interventi da adottare al fine di escludere un uso del potere eccedente o sovradimensionato rispetto alla cura degli interessi, pubblici e privati, per cui è stato conferito, a tutela della concorrenza e dell’accesso al mercato;

- è, pertanto, ammissibile il riequilibrio funzionale del contratto di concessione, sotto il profilo temporale, con una protrazione della durata dell’originario rapporto contrattuale diretta a consentire al concessionario di recuperare il tempo sottratto al godimento dei beni assentiti in concessione, protrazione che, nel contesto delle limitazioni alla navigazione disposte dal D.L. n. 103/2021, preveda una complessiva riparametrazione temporale che dia anche la possibilità di ammortizzare gli investimenti che il concessionario andrà ad effettuare sui nuovi approdi approntati dal Commissario Crociere Venezia, nei limiti della accertata funzionalità e necessità per la piena operatività degli ormeggi commissariali e per il mantenimento degli attuali asset;

- gli interventi di sostegno vanno comunque coordinati con le risorse già elargite al concessionario nell’ambito degli interventi espletati ai sensi dello stesso comma o agli eventuali contributi erogati ai sensi del c. 3, lett. b), del D.L. citato, sia per effetto del citato Decreto Presidenziale n. 1056/2024, sia di ogni altra provvidenza o contributo economico-finanziario ottenuto, anche per l’uso degli approdi temporanei medio tempore realizzati;

VALUTATO CHE gli esiti istruttori concordano nel ritenere compatibile con i limiti del diritto nazionale ed eurounionale l’estensione della durata della concessione fino al 31 maggio 2036, come richiesto dall’istante V.T.P. S.p.A., in quanto detto arco temporale comprende sia il recupero della piena funzionalità dell’attività incisa dal D.L. n. 103/2021 dalla sua entrata in vigore e fino a scadenza della concessione (31.5.2026), sia il tempo strettamente necessario all’ammortamento di circa il 90% degli investimenti necessari all’attrezzaggio dei terminal e l’utilizzo dei nuovi ormeggi preventivati pari a € 19,2 milioni;

RITENUTA, invece, estranea all’istanza la previsione che il recupero del rimanente 10% degli investimenti avverrà o potrà avvenire con l’ulteriore estensione della concessione per altri due anni, come indicato in nota 1 del “Piano della concessione” allegato all’istanza, dal momento che l’istante V.T.P. S.p.A. ha espressamente autolimitato la richiesta di estensione temporale della concessione al 2036, sicchè ogni ulteriore ipotesi di estensione è da ritenersi esclusa dal perimetro del presente provvedimento;

VALUTATO che gli effetti finanziari immediati conseguenti al presente provvedimento, consistenti nelle minori entrate da canone in conseguenza della riduzione delle aree concesse a V.T.P. S.p.A., saranno considerati quindi compatibili con gli equilibri finanziari del bilancio dell’Autorità, fermo restando che, ove effetti finanziari dovessero manifestarsi nel periodo 1 giugno 2026/31 maggio 2036 e limitatamente al caso di VAN negativo (inferiore a zero), la



richiesta di adottare la ipotizzata misura di sostegno della riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone, dovrà essere valutata, tempo per tempo, in relazione alla sua sostenibilità per gli equilibri di bilancio dell’Autorità;

RILEVATO che, per mero errore, la formulazione degli eventi ai quali sono risolutivamente condizionati i presupposti per il rilascio del presente provvedimento, come riportati nel parere reso dal Comitato di Gestione dell’AdSPMAS, deve intendersi corretta nei termini appresso virgolettati: “a) la *mancata* realizzazione delle previste due banchine su Canale Nord e della locale Stazione passeggeri, la realizzazione degli escavi manutentivi dei canali Malamocco Marghera e Vittorio Emanuele III, nonché di ulteriori interventi di accessibilità nautica *a causa della conclusione dei procedimenti VIA che comportino l'impossibilità o l'eccessiva onerosità (oltre i limiti delle disponibilità finanziarie) di realizzazione delle predette opere*”; “b) la *mancata* acquisizione delle risorse per l’incremento del CUP E71B21004790005 necessarie per il completamento dei lavori di realizzazione del terminal passeggeri presso Canale Nord, con rimodulazione del cronoprogramma finanziario (di cui al D.M. 545/2021), nelle annualità 2025-2027”;

TENUTO CONTO delle tempistiche di realizzazione delle opere come previste dal D.L. 103/2021 e dal Decreto Interministeriale n. 545/2021, dello stato di avanzamento delle progettazioni, nonché del dimezzamento dei termini dei procedimenti ambientali ex art. 4, comma 2 del D.L. 32/2019, per cui è ragionevole prevedere entro il 2025 la conclusione di tutti i procedimenti di V.I.A. degli interventi di cui alla precedente lett. a);

RITENUTO pertanto di poter accogliere l’istanza sopra indicata, presentata da V.T.P. S.p.A., nei termini e nelle condizioni appresso precisate.

## DECRETA

### ARTICOLO 1

È disposta la riparametrazione temporale della vigente concessione dal termine di attuale scadenza al 31 maggio 2026 al 31 maggio 2036, termine comprensivo sia del recupero del periodo di piena funzionalità dell’attività incisa dall’entrata in vigore del D.L. n. 103/2021 e fino a scadenza della concessione (31.5.2026) sia, per l’eccedenza, del tempo strettamente necessario all’ammortamento di circa il 90% degli investimenti necessari all’attrezzaggio dei terminal e l’utilizzo dei nuovi ormeggi, che la Società V.T.P. S.p.A. si è obbligata a realizzare a sue cure e spese, per Euro € 19,2 milioni.

Resta escluso dal presente provvedimento il periodo necessario per l’ammortamento dell’eventuale residuo del 10% dell’investimento.

### ARTICOLO 2

È disposta la riduzione, a partire dal 01.06.2026, delle aree dell’odierna Stazione Marittima in concessione a V.T.P. S.p.A. e conseguente rimodulazione del canone concessorio.

Le aree risultanti a seguito della disposta riduzione sono riportate nella planimetria che si allega sub. A), mentre la rimodulazione del Canone concessorio parametrato alle nuove aree è quella che risulta dalla tabella comunicata dalla Direzione Demanio dell’AdSPMAS in data 14 maggio 2024, che si allega al presente provvedimento sub. B).





### **ARTICOLO 3**

L'estensione del termine della concessione è subordinata al mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione medesima, che le parti si impegnano a monitorare con periodicità annuale fino al 31 maggio 2031 e semestrale per il periodo successivo.

Ove la condizione di equilibrio economico e finanziario della concessione fosse alterata e non più riconducibile a equilibrio con gli strumenti offerti dal D.L. n. 103/2021, esclusa l'ulteriore estensione temporale della concessione stessa, la concessione si risolverà.

In relazione a quanto previsto dal capoverso che precede, la Società V.T.P. S.p.A. si impegna a presentare un PEF aggiornato, che dia per verificate le condizioni di mantenimento dell'equilibrio, prima di dare avvio alla fase di investimenti.

### **ARTICOLO 4**

L'estensione del termine della concessione che va dal periodo successivo a quello di mero recupero della ridotta attività per le limitazioni imposte dal D.L. n. 103/2021 e fino al 31 maggio 2036, è subordinata alla effettiva realizzazione degli investimenti che V.T.P. S.p.A. si è obbligata a realizzare, come da programma allegato all'istanza. In caso di minori investimenti la durata della concessione andrà ridotta di conseguenza. Non sono ammessi investimenti superiori da cui possa conseguire una ulteriore protrazione del termine finale della concessione.

Il ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui alla nota del CCV prot. n. 322/2024, da realizzarsi tra il 1° gennaio 2027 e il 1° gennaio 2028, comporterà l'automatica estensione della scadenza dell'Atto di Concessione di un pari periodo, da formalizzare con apposito atto aggiuntivo.

### **ARTICOLO 5**

La mancata realizzazione anche di una delle opere soggette a V.I.A. per sfavorevole conclusione del relativo procedimento, ovvero per eccessiva onerosità della stessa, oltre i limiti degli stanziamenti disponibili, costituendo una sostanziale alterazione delle assunzioni poste a presupposto dell'istanza, darà per avverato l'evento futuro e incerto e non dipendente dalla volontà di questa Autorità risolutivo del presente provvedimento.

Costituisce altresì condizione risolutiva la mancata sottoscrizione dell'Accordo di programma MIT/CCV/ADSP con autorizzazione di spesa di ulteriori 33,5 Mln di euro a incremento del CUP E71B21004790005 per il completamento dei lavori di realizzazione del terminal passeggeri presso Canale Nord, con rimodulazione del cronoprogramma finanziario (di cui al DM 545/2021), nelle annualità 2025-2027. L'accordo andrà portato alla registrazione della Corte dei conti.

Ciascuna parte resta impegnata a dare tempestiva notizia all'altra parte dell'esito dei procedimenti di V.I.A. e di qualunque altro evento che possa pregiudicare o ritardare l'esecuzione del programma di cui al presente provvedimento.

La risoluzione del presente provvedimento per avveramento della condizione risolutiva non preclude a V.T.P. S.p.A. la possibilità di presentare, sempre nell'ambito delle prescrizioni di cui al D.L. n. 103/2021 e dei fondamenti giuridici vagliati per il rilascio del provvedimento in oggetto, entro tempistiche compatibili con l'esigenza dell'Amministrazione di garantire la continuità del servizio con individuazione del relativo gestore, una nuova istanza corredata da un P.E.F. asseverato che dimostri la sostenibilità in equilibrio economico finanziario della concessione pur nei limiti delle opere già nella disponibilità della stessa VTP e di quelle che potranno essere rese



effettivamente disponibili. Il procedimento di verifica, da svolgersi in contraddittorio tra le parti e secondo i canoni della buona fede, potrà essere avviato da una delle parti e dovrà essere concluso nei successivi 90 giorni .

## **ARTICOLO 6**

Resta confermato, nelle more della realizzazione delle opere commissariali di cui al Decreto Interministeriale 545/2021, l'affidamento in gestione degli ormeggi già realizzati, come da Ordinanze commissariali.

L'affidamento della gestione dei nuovi punti di attracco che verranno realizzati dal Commissario Crociere Venezia in esecuzione del programma di cui al citato Decreto Interministeriale, sempre sino al 31.05.2036, saranno disposti con atti integrativi alla concessione.

## **ARTICOLO 7**

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 5 del D.L. 103/2021, che impone di tenere conto dei contributi già erogati al gestore dal citato decreto Legge e di quelli al medesimo riconosciuti a valere sulle risorse dell'AdSPMAS, si procederà alla verifica con cadenza annuale:

1) fino al 31.05.2026, dell'effettivo fabbisogno finanziario della concessione, tenendo conto dell'andamento del patrimonio netto del concessionario da rilevarsi nel bilancio di anno in anno approvato, al fine di valutare la riduzione totale o parziale dello sconto sui canoni disposto con Decreto AdSPMAS n. 1056/2024, da attuarsi mediante conguagli;

2) dal 01.06.2026 al 31.05.2036, dello scostamento del VAN con le seguenti casistiche:

i. in caso di VAN superiore a 2.38 Mln di euro, così come contenuto nel PEF asseverato, la riduzione della durata della concessione;

ii. in caso di VAN negativo (inferiore a zero) l'adozione delle misure, ai sensi dell'art.1 comma 5 del D.L. 103/2021, limitatamente a quelle relative alla riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone, compatibilmente con la sua sostenibilità, tempo per tempo, per gli equilibri di bilancio dell'Autorità.

## **ARTICOLO 8**

In caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 5 o nel caso di non accoglimento della medesima, resterà confermata la scadenza della concessione al 31 maggio 2026 come da Decreto AdSPMAS n. 1056 del 21.02.2024, ove detto termine non sia già trascorso, ovvero si procederà senza indugio ulteriore all'avvio delle procedure di pubblica evidenza per l'affidamento della concessione a un nuovo gestore, restando la Società V.T.P. S.p.A obbligata a garantire lo svolgimento del servizio medio tempore e alle condizioni vigenti.

IL PRESIDENTE

Fulvio Lino Di Blasio